

Suus 6154/2020 TBS RM

Ord. 6113/2020



**TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI ROMA**

per il distretto del Lazio

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

composto dai Signori Magistrati:

Vittoria STEFANELLI
Marco Patarnello
Paolo DI LERNIA
Francesca IOSA

Presidente
Mag. Sorv. Roma
Esperto
Esperto

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento n. SIUS 2020/6154

chiamato all'udienza del **21 ottobre 2020**

nei confronti di [REDACTED]

nato a [REDACTED] il [REDACTED]

Attualmente detenuto C.C. Velletri

avente ad oggetto:

Concessione Misure alternative alla Detenzione

Affidamento in prova al servizio sociale – art. 47 O.P.;

Titolo di riferimento:

SIEP 2017/580 – PG Bologna; Sent. C. App. Bologna del 12.7.16, irrev. il 3.10.17;

(Violenza sessuale di gruppo in concorso; artt. 110, 609 octies c.p., comm. il 23.7.09;)

Reclusione anni 4); Decorrenza pena: [REDACTED]; **FINE PENA** [REDACTED]

Sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza;

OSSERVA

Il presente procedimento ritorna all'esame del Tribunale di Sorveglianza di Roma a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la

av

Sentenza 23723-20 della Prima Sezione Penale assunta nella c.c. del 26.6.20 n. 1360/2020.

In particolare la vicenda può essere così sinteticamente riassunta: [redacted] condannato per le condotte in epigrafe ricadenti nel catalogo di cui al primo comma dell'art. 4bis o.p.- aveva chiesto al TS di Roma l'affidamento in prova al servizio sociale previa valutazione dell'inesigibilità/impossibilità della condotta di collaborazione ai sensi dell'art. 58ter o.p., premettendo di avere svolto un lungo, proficuo e apprezzato percorso trattamentale, di disporre di un tessuto familiare e abitativo solido e pronto ad accoglierlo e di un lavoro qualificante.

Il TS di Roma con ordinanza del 16.1.20 aveva, innanzitutto, accolto la domanda inerente la collaborazione impossibile/inesigibile accertando che [redacted] non aveva concreti e utili spazi di collaborazione per essere stati accertati i fatti. Aveva, tuttavia, rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. A quest'ultimo proposito il Tribunale, premesso che il condannato non ha altri precedenti penali né carichi pendenti, pur dando atto del buon percorso intramurario - consistito anche in un consistente impegno di studio culminato nel conseguimento del diploma superiore di tecnico dei servizi socio-sanitari (unitamente ai titoli scolastici già conseguiti in precedenza, fra cui la laurea breve in scienze politiche)- nonché del tessuto familiare sano e normoinserito, della concreta e positiva prospettiva di lavoro presso l'azienda sanitaria [redacted] gestita dal fratello medico anestesista e dell'avvenuto risarcimento del danno nei confronti della vittima del reato, aveva constatato che dalla relazione di sintesi ed in particolare dal profilo psicologico in essa descritto emergeva che [redacted] non aveva neppure avviato alcuna revisione critica del reato, non avendo mai ammesso la condotta delittuosa. Il Tribunale proseguiva approfondendo tale profilo osservando come lo stesso risarcimento del danno era stato vissuto come l'adempimento di un obbligo discendente dalla pronuncia di condanna, senza alcuna considerazione per la vittima del reato e senza alcun pentimento; pur constatando che la proclamazione di innocenza potesse essere frutto di un meccanismo di autodifesa, rilevava come essa comunque ostacolasse il riesame critico indispensabile a ritenere superata la prospettiva deviante; sottolineava, che, infatti, la stessa relazione di sintesi ed il giudizio del GOT non si esprimesse affatto in favore dell'accoglimento della misura alternativa, bensì più limitatamente in favore della sperimentazione dei permessi premio, funzionali a verificarne l'affidabilità.

In ragione di ciò il Tribunale aveva rigettato la domanda di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale.

La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, richiamando il proprio indirizzo giurisprudenziale in punto di conseguenze della mancata ammissione di responsabilità da parte del condannato, rispetto all'accesso alle misure alternative, avendo il condannato il diritto di non ammettere le proprie responsabilità. La Corte al proposito ricordava come il fuoco della valutazione ai fini di interesse deve essere

agganciato alla valutazione circa l'evoluzione della personalità del reo successivamente al fatto, nella prospettiva del reinserimento sociale, ricordando come la completa revisione critica del passato dovesse essere il punto di arrivo del percorso risocializzante e non la premessa per l'accesso alla misura alternativa, la cui finalità era, giustappunto, quella del completamento di tale percorso all'esito di essa. Inoltre la Corte rilevava un illogico percorso motivazionale, laddove il Tribunale riconosceva come verosimile spiegazione della mancata ammissione di responsabilità la sussistenza di un meccanismo di difesa dell'io e tuttavia riteneva, senza fornirne convincente spiegazione, che l'assenza di ammissione di rivisitazione evidenziasse un pericolo di recidiva, pur a fronte di un soggetto monoreato e con un buon percorso complessivo. Sulla base di questo perimetro la Corte assegnava a questo Tribunale il compito di riesaminare la domanda [redacted]

Questo il perimetro oggetto della odierna decisione.

Va detto che nelle more della presente decisione [redacted] veniva ammesso dal MS alla fruizione dei permessi premio, godendo senza problemi del primo di essi. Veniva, altresì acquisita una relazione di sintesi aggiornata, la quale, preso atto dell'avvenuta ammissione alla fruizione dei permessi premio e ribadita la valutazione positiva già espressa quanto al percorso trattamentale del condannato si esprimeva favorevolmente all'ammissione alla misura alternativa.

Veniva, altresì, acquisita nuova dichiarazione di disponibilità lavorativa in favore del condannato da parte della società [redacted] -nella titolarità del fratello del [redacted], medico anestesista- con il ruolo di impiegato amministrativo.

La domanda di [redacted] per l'affidamento in prova al servizio sociale può oggi essere accolta.

Premesso che ad avviso di questo Collegio l'ammissione alla misura invocata - particolarmente nelle fattispecie penali del genere di quella in valutazione- deve trovare il proprio fondamento sempre in un giudizio individualizzato, potendosi ipotizzare tanto la possibilità di accoglimento rispetto a soggetti che non abbiano ammesso la propria responsabilità quanto l'eventualità di un rigetto radicato sulla medesima mancanza di revisione critica, laddove il complesso degli elementi in valutazione escluda che il condannato abbia quanto meno avviato una rielaborazione, deve ritenersi che nel caso in esame gli elementi a disposizione siano oggi sufficienti ad ammettere il [redacted] alla misura invocata, a fronte del risarcimento del danno, di un buon percorso intramurario, dell'avvenuta (sia pur recentissima) sperimentazione di affidabilità mediante permessi premio e di un fine pena oramai molto contenuto (è in valutazione ulteriore concessione di liberazione anticipata, tale da potersi ipotizzare un'espiazione della pena in primavera).

Se, infatti, in linea di principio è arduo verificare la sussistenza del necessario avvio di rivisitazione critica in difetto di un franco confronto con se stessi -e con gli operatori- è altrettanto vero che una tale eventualità nel caso di specie può ritenersi plausibilmente verosimile dal comportamento oggettivo e complessivo del

condannato, a fronte di un profilo sanzionatorio della pena largamente concreto. Il percorso intramurario del [REDACTED], per come emergente dalle relazioni di sintesi, è stato costantemente coerente e pronto a cogliere tutte le opportunità risocializzanti e di crescita. Ha dimostrato una buona capacità di impegnarsi per migliorarsi con la formazione, una buona capacità di impegnarsi sul piano della relazione con gli altri mettendosi in gioco senza egoismi, una certa capacità di offrirsi con franchezza al rapporto con gli educatori e la psicologa, oltre che un taglio comportamentale sempre corretto in modo non formale. Emergono notevoli capacità personali e intellettive, oltre che un contesto familiare sano e una vita in cui l'odiosa condotta violenta posta in essere dal [REDACTED] in concorso con altri ai danni di una giovane ragazza resta un episodio isolato, per quanto terribile.

Al proposito non è secondario segnalare che anche l'altro correo detenuto nel medesimo carcere è stato recentemente ammesso ad analogo misura alternativa.

La prospettiva lavorativa è seria, qualificante e idonea rispetto agli studi effettuati dal condannato. Il tessuto familiare è solido. Vi sono i presupposti per una ragionata scommessa sulla possibilità di una concreta risocializzazione.

Considerato che attualmente sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale;

PQM

ORDINA che [REDACTED] sopra generalizzato, in relazione al titolo in epigrafe, sia affidato in prova al servizio sociale per il restante periodo della pena da scontare e ne dispone l'immediata liberazione e che l'esecuzione della prova avvenga sotto la vigilanza del Magistrato di sorveglianza competente.

Impone le seguenti

Prescrizioni:

1. Obbligo di iniziare stabile attività lavorativa presso [REDACTED] con sede in [REDACTED];
2. Obbligo di rincasare nella propria abitazione entro le ore 21 (ventuno) e di non uscirne prima delle ore 7 (sette);
3. Divieto di accompagnarsi a pregiudicati o tossicodipendenti o a persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, e di frequentare locali pubblici ritrovo abituale dei detti soggetti;
4. Divieto di detenere o portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
5. Divieto di detenere o assumere stupefacenti;
6. Obbligo di tenersi periodicamente in contatto con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del luogo ove la prova si svolge con la frequenza che verrà indicata dagli operatori dell'Ufficio stesso;
7. Divieto di allontanarsi dall'ambito territoriale della Provincia di Roma senza la preventiva autorizzazione del Magistrato di sorveglianza competente ovvero senza la convocazione da parte del CSSA competente;

8. Obbligo di domiciliare ~~_____~~ e di non mutare il domicilio indicato senza preventiva autorizzazione del Magistrato di sorveglianza competente;
9. Obbligo di tenere buona condotta e non dare adito a rilievi o sospetti;

avverte

1. in caso di violazioni di legge e delle prescrizioni dettate, la prova sarà sospesa;
2. l'affidato è tenuto a gestire tutte le attività rieducative, salvo quelle eventuali determinate da impegni di lavoro, nell'ambito delle prescrizioni suddette e che le deroghe o modifiche alla medesime – che dovranno comunque essere richieste con un anticipo congruo tramite l'U.E.P.E. – saranno autorizzate dal Magistrato competente esclusivamente in caso di necessità e per gravi ragioni.

Subordina l'efficacia dell'affidamento alla condizione che l'affidato sottoscriva il verbale contenente le prescrizioni suindicate con l'impegno a rispettarle e delega alla formazione di detto verbale la Direzione dell'UEPE competente.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti interessate, all'organo dell'esecuzione competente ed alla Questura agli effetti dell'art. 58 O.P., nonché al magistrato di Sorveglianza competente in ordine all'esecuzione della pena.

L'organo di polizia incaricato della notifica di questa ordinanza darà immediata comunicazione dell'eseguito adempimento al Centro di servizio sociale di cui sopra, specificandone la data.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21.10.20

Il Magistrato es.
Marco Patarnello

M. PRESIDENTE
Vittoria Stefanelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23/10/2020
Il Cancelliere
Raffaella Giandonno